

TI_GERICHTE 11.2012.76 vom 7. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.76

FR: TI_GERICHTE 11.2012.76 du 7 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 11.2012.76 del 7 novembre 2012

Regeste

Nomina di un rappresentante della comunione ereditaria

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha accolto la richiesta di AO 1, in concreto, per non avere AP 1 mai informato l'istante “circa le entrate e le uscite relative alla gestione degli immobili” delle successioni, oltre che per non essere disposto a rilasciare informazione alcuna. Anzi, ha soggiunto il primo giudice, il convenuto ha rinvio la sorella ad assumere informazioni presso il notaio divisore designato il 13 aprile 2012 nel quadro della parallela azione di divisione ereditaria, salvo impedire egli stesso l'entrata in funzione di quel notaio, rifiutandogli l'anticipo di fr. 2000.–richiesto sull'onorario, mentre AO 1 ha regolarmente corrisposto la sua quota di fr. 2000.–. La nomina di un rappresentante si legittima così, a mente del Pretore, sia per consentire all'istante di accedere agli atti delle successioni sia per far sì che il notaio divisore possa procedere nelle proprie incombenze. Ciò permetterà a AO 1 di verificare la corretta amministrazione dei beni da parte del fratello e di comprovare eventuali manchevolezze oggi impossibili da dimostrare. Che costui non versi alcun canone di locazione per l'occupazione di un immobile appartenente al compendio delle successioni non basta in effetti – ha concluso il primo giudice – per giustificare la nomina di un rappresentante alle comunioni ereditarie.

E. 3

CC). Tutti gli eredi inoltre devono comunicarsi vicendevolmente ogni loro rapporto con il defunto che debba essere considerato per l'uguale e giusta divisione dell'eredità (art. 610 cpv. 2 CC). Contrariamente a quanto sembra evincersi da tali norme, l'obbligo di informazione tra eredi non sussiste solo all'atto o ai fini della divisione, ma sin dall'apertura della successione, e comprende tutto quanto può essere oggettivamente utile nella prospettiva della divisione ereditaria (Weibel , op. cit., n. 32 in fine e 33 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC con rinvii). L'informazione dev'essere spontanea, ma ove occorra può essere ottenuta nelle vie giudiziarie, convenendo l'erede renitente davanti al giudice all'ultimo domicilio del defunto (Weibel , op. cit., n. 18 e 40 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC). L'erede che viola i propri doveri d'informazione risponde dei danni causati (art. 41 segg. CO) e qualora rifiuti di ottemperare a un'ingiunzione giudiziaria può vedersi comminare l'applicazione dell'art. 292 CP (Weibel , op. cit., n. 36 e 38 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC). L'azione di informazione può preludere anche – o può essere correlata – a una petizione d'eredità, a un'azione di collazione, a un'azione di riduzione o a un'azione di divisione (Weibel , op. cit., n. 18a e 46 alle note preliminari degli art. 607 segg. CC con rimandi).

E. 4

La nomina di un rappresentante si giustifica allorché la comunione ereditaria sia nell'incapacità di agire (sentenza del Tribunale federale 5D_133/2010 del 12 gennaio 2011 consid. 5.1), in particolare – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare – quando divergenze tra eredi rendano impossibile o nettamente più complicata una razionale amministrazione della sostanza indivisa (RtiD II-2008 pag. 651 n. 27c con citazioni). Diritti e obblighi di un rappresentante nominato dall'autorità si identificano, per l'essenziale, con quelli di un esecutore testamentario (dispensato però dal procedere alla divisione) o di un amministratore ufficiale (Steinauer, *Les droits des successions*, Berna 2006, pag. 570 n. 1224; Schaufelberger / Keller in: *Basler Kommentar, ZGB II*, 3^a edizione, n. 47 ad art. 602; Weibel, *op. cit.*, n. 71 ad art. 602 CC; Piotet, *Droit successoral*, in: *Traité de droit privé suisse*, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 592 a metà). La mancanza di informazioni tra eredi non indizia necessariamente, ad ogni modo, una carente amministrazione della sostanza indivisa, tant'è che nel caso specifico nulla denota insufficienze di gestione da parte del convenuto, mentre il fatto che costui non versi alcun corrispettivo per l'uso di un immobile delle successioni ancora non basta – nemmeno secondo il Pretore – a giustificare la nomina di un rappresentante alle due comunioni ereditarie. Ne segue che in concreto la violazione dei doveri d'informazione che l'attrice imputa (a ragione o a torto) al convenuto non è sufficiente per sorreggere il provvedimento impugnato (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2008.167 del 18 agosto 2009, consid. 5).

E. 5

Il Pretore ha motivato la sua decisione, oltre che con la finalità di permettere all'istante l'accesso agli atti delle successioni, con lo scopo di far sì che il notaio divisore riceva l'anticipo di fr. 2000.– rifiutato dal convenuto (“Non verserò nessun anticipo e aspetterò fino a che mia sorella si ravveda”: doc. B). Stando al Pretore, in effetti, “le spese di divisione (compenso del notaio) sono a carico della comunione ereditaria” (sentenza impugnata, pag. 6 nel mezzo). Ora, è pacifico che i costi di una devoluzione ereditaria sono per principio a carico della successione. Quelli per l'apposizione di sigilli (art. 552 CC), per la confezione di un inventario (art. 553 e 584 cpv. 2 CC), per l'intervento di un amministratore d'ufficio (art. 554 CC), per diffide a eredi ignoti (art. 555 CC), per la retribuzione di eventuali periti chiamati a stimare il valore di beni, per l'opera di un liquidatore d'ufficio (art. 593 segg. CC), per il compenso di un esecutore testamentario (art. 517 seg. CC) e per la pubblicazione di disposizioni di ultima volontà (art. 556 segg. CC) gravano quindi gli attivi della successione. A carico della successione è anche la remunerazione del rappresentante della comunione ereditaria (Piotet, *op. cit.*, pag. 593 in alto con rinvio). I costi della divisione, per contro, sono a carico degli eredi (Steinauer, *op. cit.*, pag. 162 n. 263 in fine con richiami di dottrina). Che l'onorario di un notaio divisore vada quindi addebitato alla successione – come reputa il Pretore – appare dubbio. Per di più, nella fattispecie il notaio divisore si è rivolto individualmente ai due eredi, chiedendo un anticipo di fr. 2000.– a ciascuno di loro. La quota di AP 1 risulta quindi a carico suo, non delle comunioni ereditarie. Comunque sia, si volesse pure supporre giustificata la nomina di un rappresentante che prelevi fr. 2000.– dai fondi delle comunioni ereditarie a destinazione del notaio divisore, non si legittimerebbe una misura tanto incisiva come quella di un rappresentante con poteri generali di gestione (un rappresentante designato dall'autorità si presume tale, alla stessa stregua di un amministratore d'ufficio: Steinauer, *loc. cit.*; Piotet, *loc. cit.*). Le sue competenze andrebbero limitate al versamento dell'anticipo chiesto dal

notaio divisore, non sussistendo indizi per ritenere – come detto – che il convenuto amministrati inadeguatamente i beni delle eredità. Se non che, in concreto la nomina di un amministratore per ciò solo apparirebbe sproporzionata, già dal profilo dei costi. AO 1 non pretende infatti di non poter anticipare essa medesima la somma di fr. 2000.– sollecitata dal notaio divisore al convenuto, chiedendo al Pretore di tenerne conto nel dispositivo sulle spese dell'azione di divisione. Non pretende nemmeno che l'anticipo di fr. 4000.– sia esagerato. Dovesse poi il convenuto persistere nel rifiutare qualsiasi ragguaglio sui beni da lui amministrati, l'istante potrà sempre rivolgersi al Pretore con un'azione di informazione, la quale implica per AP 1 le conseguenze accennate (sopra, consid. 3). Se ne conclude che il provvedimento impugnato non appare validamente confortato né dall'uno né dall'altro motivo addotto dal Pretore. Deve pertanto essere annullato.

E. 6

L'emaneazione del giudizio odierno rende senza oggetto l'istanza del 10 agosto 2012 presentata da AO 1 per ottenere l'esecutività anticipata della decisione pretorile.

E. 7

Le spese della decisione attuale seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quelle di primo grado seguono identica sorte.

E. 8

Quanto ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la nomina di un rappresentante a comunioni ereditarie parrebbe poter formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore litigioso (cfr. sulla nomina di un amministratore d'ufficio: sentenza del Tribunale federale 5A_111/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1). Per questi motivi, decide: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 2. L'istanza è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 400.– complessivi sono poste a carico dell'istante, che rifonderà al convenuto fr. 650.– per ripetibili. II. Le spese processuali di fr. 750.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili. III. Notificazione: –; –. Comunicazione: – _____, _____; – Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.